



AS FO
Azienda sanitaria
Friuli Occidentale



REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA

via della Vecchia Ceramica, 1 - 33170 Pordenone (PN) - Italy
C.F. e P.I. 01772890933 PEC: asfo.protgen@certsanita.fvg.it

PATTO DI INTEGRITA'

Piattaforma "E_Appalti"

RdO – rfq_106459 Cartella Tender n. 75893

Oggetto: patto d'integrità relativo alla R.D.O. aperta volta all'affidamento diretto ex art. 50, co.1, lett. b) del D.Lgs. 36/2023, "codice dei contratti pubblici" della fornitura di: "Vite in acido polilattico, totalmente riassorbibile, per la correzione del piede piatto" per 36 mesi.

Articolo 1

Articolo 1 – Ambito di applicazione

1. Il presente patto di integrità regola i comportamenti dei concorrenti e degli aggiudicatari di lavori, servizi e forniture, dei subappaltatori e sub affidatari, nonché dei dipendenti dell'Azienda Sanitaria FriuliOccidentale (ASFO), nell'ambito delle procedure di affidamento e gestione dell'appalto in oggetto.
2. Per i consorzi o raggruppamenti temporanei l'obbligo riguarda tutti i consorziati o partecipanti al raggruppamento.
3. Il presente patto di integrità stabilisce la reciproca, formale obbligazione di ASFO e dei partecipanti alla gara in oggetto, di conformare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza e più in generale alle disposizioni contenute nel Codice di Comportamento adottato da ASFO e pubblicato sulla sezione Amministrazione Trasparente del sito internet aziendale che il concorrente dichiara di aver letto, compreso e condiviso.
4. In particolare, il presente patto impegna espressamente i soggetti a non offrire, accettare o richiedere somme di denaro o qualsiasi altra ricompensa, vantaggio o beneficio, sia direttamente che indirettamente tramite intermediari, ai fini dell'assegnazione dell'appalto e/o di distorcerne la corretta esecuzione.
5. Il presente patto di integrità costituisce parte integrante del contratto in oggetto. L'espressa accettazione ne costituisce condizione di efficacia e validità.
6. Copia del presente patto di integrità, sottoscritta per accettazione dal legale rappresentante dell'operatore economico concorrente, deve essere allegata all'offerta economica.

Articolo 2 – Obblighi del concorrente e dell'aggiudicatario

1. Mediante la sottoscrizione del presente patto il concorrente si obbliga a:
 - non ricorrere ad alcuna mediazione o altra opera di terzi finalizzata all'aggiudicazione;
 - non corrispondere né promettere di corrispondere ad alcuno direttamente o tramite terzi, ivi compresi i soggetti utilizzatori, collegati o controllati, somme di denaro o altre utilità finalizzata a facilitare l'aggiudicazione e/o gestione del contratto;
 - segnalare ad ASFO qualsiasi illecito tentativo da parte di terzi di turbare o distorcere le fasi di svolgimento della procedura di affidamento e/o l'esecuzione del contratto;
 - segnalare ad ASFO qualsiasi illecita richiesta o pretesa da parte dei dipendenti di ASFO stessa o di chiunque possa influenzare le decisioni relative alla procedura di affidamento e/o all'esecuzione

del contratto;

- sporgere denuncia all'Autorità giudiziaria qualora i fatti di cui ai punti precedenti costituiscano reato.

2. Mediante la sottoscrizione del presente patto, inoltre, il concorrente dichiara:

- di non aver influenzato il provvedimento amministrativo diretto a stabilire il contenuto del bando o di altro atto equipollente, al fine di condizionare le modalità di scelta del contraente da parte di ASFO;
- di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno direttamente o tramite terzi, ivi compresi i soggetti utilizzatori, collegati o controllati, somme di denaro o altre utilità finalizzata a facilitare l'aggiudicazione e/o gestione del contratto;
- di non avere in corso né di avere praticato intese e/o pratiche restrittive della concorrenza del mercato vietate ai sensi della normativa vigente, e che l'offerta è stata predisposta nel pieno rispetto della predetta normativa;

3. Nelle fasi successive all'aggiudicazione, i predetti obblighi si intendono riferiti all'aggiudicatario, il quale avrà l'onere di pretenderne il rispetto anche dai propri subappaltatori e/o sub affidatari. La violazione del patto di integrità da parte dei subappaltatori e/o sub affidatari costituisce, nei casi più gravi, causa di risoluzione del contratto a norma dell'art.1456 del codice civile.

Articolo 3 – Obblighi dell'Azienda Sanitaria Friuli Occidentale

1. ASFO si impegna a:

- pubblicare sul sito www.asfo.sanita.fvg.it tutte le informazioni previste dalla normativa in materia di trasparenza, relative alle procedure di gara indette;
- attivare i dovuti procedimenti disciplinari nei confronti del personale a vario titolo intervenuto nel procedimento di affidamento e di esecuzione del contratto, in tutti i casi di violazione dei principi di lealtà, trasparenza e correttezza e, specificamente, dell'obbligo di non offrire, accettare o richiedere somme di denaro o qualsiasi altra ricompensa, vantaggio o beneficio per sé stessi o per soggetti terzi.

Articolo 4 – Violazione del patto di integrità

1. Mediante la sottoscrizione del presente documento, il concorrente prende atto ed accetta che, il mancato rispetto degli impegni assunti con il Patto di Integrità, comunque accertato da ASFO, potrà essere causa di risoluzione contrattuale/motivo di applicazione di penali, come meglio indicato nei documenti di gara.

Articolo 5 – Controversie

1. Ogni controversia relativa all'interpretazione, esecuzione e validità del presente Patto di Integrità sarà risolta dal Tribunale di Pordenone quale Foro competente ed esclusivo.

Articolo 6 – Efficacia del Patto di Integrità

1. Il presente Patto di Integrità dispiega i suoi effetti fino alla completa esecuzione del contratto a cui si riferisce e di cui costituisce parte integrante.

Per ASFO

Per il Contraente
